



MTA TERMINI E CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO (Edizione 2018)

DEFINIZIONI

Nei presenti termini e condizioni generali d'acquisto (d'ora in avanti "Condizioni Generali"), le seguenti definizioni avranno il significato qui di seguito loro attribuito:

- **"MTA"**: MTA S.p.A. e/o ciascuna delle sue Affiliate;
- **"Parti"**: MTA e Fornitore;
- **"Prodotto"**: prodotto fornito dal Fornitore a MTA e specificamente identificato nell'ambito dell'Accordo di Fornitura;
- **"Ordine d'acquisto"**: ciascun ordine di MTA per l'acquisto di prodotti dal Fornitore;
- **"Fornitore"**: azienda o altro soggetto che sottoscrive le presenti Condizioni Generali e/o un contratto separato per la fornitura di Prodotti e/o a cui MTA indirizza un Ordine di Acquisto;
- **"Capitolati"**: documenti emessi da MTA a identificazione di caratteristiche tecniche, operative, di qualità e affidabilità di un Prodotto;
- **"Affiliati"**: aziende nell'ambito delle quali un'altra azienda detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei voti esercitabili in sede di assemblea dei soci o aziende sotto lo stesso controllo;
- **"Accordi di Fornitura"**: accordi per la fornitura di Prodotti stipulati di volta in volta tra MTA e un Fornitore, secondo le modalità di cui all'Art. 2;

Termini plurali/singolari: qualunque riferimento all'interno delle presenti Condizioni Generali a vocaboli singolari è da considerarsi riferito anche al plurale e viceversa.

1. GENERALE

Il/I rapporto/i contrattuale/i successivo/i all'invio di ogni singolo futuro Ordine d'Acquisto tra MTA e Fornitore è/sono regolato(i) dalle presenti Condizioni Generali; fermo restando che, tuttavia, gli specifici impegni di acquisto e vendita siano soggetti all'emissione di un ordine di acquisto da parte di MTA o all'esecuzione di un contratto di fornitura separato.

Il Fornitore dichiara di accettare integralmente le presenti Condizioni Generali e disconosce espressamente le proprie condizioni generali di vendita, ovunque siano citate.

Qualunque modifica o aggiunta alla presenti Condizioni Generali deve essere concordata per iscritto tra MTA e il Fornitore.

In mancanza di previo consenso scritto da parte di MTA, al Fornitore non è consentito cedere o subappaltare a terzi l'esecuzione dell'Accordo di Fornitura o parti di esso. Il Fornitore dovrà indennizzare MTA ed esonerarla da qualunque reclamo relativo ad attività eventualmente svolte da tali terze parti.

2. ACCORDI DI FORNITURA / ORDINI DI ACQUISTO

L'Accordo di Fornitura viene stipulato mediante l'emissione di un Ordine di Acquisto da parte di MTA e la sua accettazione da parte del Fornitore, o mediante l'esecuzione di un contratto di fornitura separato.



Il principio dell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto da parte del Fornitore sarà considerato come sua accettazione dell'Ordine di Acquisto e delle Condizioni Generali, anche se non vi sono state ulteriori formalità.

L'accettazione dell'Ordine di Acquisto implica piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni in esso stabilite e nelle presenti Condizioni Generali.

3. CONSEGNA, RITARDI E DANNI LIQUIDATI

L'omologazione del processo di produzione del Fornitore e la campionatura per l'omologazione devono precedere le spedizioni regolari d'ordine. Solo a seguito di approvazione ed omologazione il Fornitore sarà autorizzato alla consegna dei Prodotti ordinati.

Al momento della presentazione dei campioni per l'omologazione, il Fornitore deve presentare anche copia del rapporto metrologico comprensivo del peso della produzione, i test condotti, compresi i test di affidabilità quando concordato con MTA; così come un certificato contenente un'analisi dettagliata dell'adeguatezza del processo produttivo e un piano di qualità che illustri le prove e le ispezioni. I suddetti documenti devono essere approvati per iscritto da MTA.

MTA si riserva il diritto di controllare a propria discrezione l'affidabilità dei campioni forniti.

In caso di differenze nelle prestazioni e/o differenze tecniche o qualitative, MTA deve esserne informata in anticipo e deve essere raggiunto un accordo a riguardo.

Il Fornitore deve essere in grado di creare attrezzature e/o dispositivi particolari per garantire qualità e affidabilità della produzione di massa.

Il numero di articoli forniti in consegna non comprende la campionatura.

Tutte le modifiche apportate in risposta a richieste del Fornitore o di MTA devono essere sottoposte a nuova approvazione.

Il Fornitore deve consegnare i prodotti secondo quantità, tempo e luogo definiti nell' Accordo di Fornitura o nell'Ordine di Acquisto.

Le date presenti nell'Ordine di Acquisto e/o nei programmi di consegna specificati nella programmazione di fabbrica e inoltrati da MTA al Fornitore saranno considerate come date di consegna.

Scadenze e programmi di consegna concordati devono essere considerati vincolanti ed essenziali e la consegna non può pertanto essere successiva o antecedente a tali date.

A meno di previo accordo per iscritto con l'Ufficio Logistica di MTA, il materiale eccedente, così come quello fornito in anticipo, sarà reso al Fornitore senza ulteriori comunicazioni, con spese a suo carico, considerando tutti i costi relativi.

Il Fornitore dovrà concordare per iscritto con MTA, insieme alla consegna, anche la fornitura di tutta la documentazione necessaria per l'utilizzo del Prodotto.

Non sono ammesse consegne parziali, salvo accordo scritto tra le parti.

In caso di non conformità sulla quantità di Prodotto, MTA ha il diritto di:

- (a) Accettare le differenze di quantità modificando le quantità dei futuri Ordini di Acquisto per tenere conto di tali differenze;
- (b) Rifiutare consegne anticipate o in eccesso, che possono essere rese al Fornitore a suo esclusivo rischio e spesa e con ulteriore addebito dei costi di stoccaggio da parte di MTA.

Se non altrimenti specificato per iscritto, il trasporto dei Prodotti sarà a solo rischio e spesa del Fornitore.



In caso di

1. Consegna mancata o in ritardo
2. Consegna in un luogo differente da quello specificato da MTA
3. Non-conformità della quantità
4. Prodotti difettosi

MTA avrà, a propria esclusiva discrezione, il diritto di:

- i) Richiedere immediato adempimento dell'Accordo di Fornitura, in tutto o in parte, a meno che non sia diversamente concordato in base alla sotto-sezione (iii); e/o
- ii) acquistare altrove, in qualunque momento, in tutto o in parte, i Prodotti ordinati, a costo e rischi del Fornitore, con l'unico obbligo di notificarlo al Fornitore per ritenere l'ordine immediatamente annullato e/o
- iii) qualora la mancata o ritardata consegna determini l'incompletezza o la sospensione della produzione, MTA ha il diritto di addebitare al Fornitore i costi fissi e il costo della manodopera inutilizzata e/o i costi della manodopera supplementare necessaria per recuperare la produzione, fatti salvi eventuali altri diritti di recupero, danni, costi, ecc. qualora la mancata o ritardata consegna possa pregiudicare la possibilità di rispettare i programmi di distribuzione e/o avvenga nella fase di lancio o pre-lancio della produzione.

Per gestire ordini di acquisto e previsioni MTA e il Fornitore possono negoziare in buona fede un Accordo Logistico specifico a partire da un modulo standard fornito da MTA S.p.A.

4. IMBALLAGGIO

Il Fornitore consegnerà i Prodotti in imballi di spedizione idonei al fine di prevenire danni e problemi alla qualità durante trasporto, movimentazione e conservazione fino ad un anno in un magazzino idoneo. Imballo ed etichettatura devono essere conformi alle leggi e regolamenti applicabili, al Capitolato N° 1019 di MTA e ai requisiti di MTA, quando specificati.

In caso i Prodotti siano consegnati allo stabilimento di MTA con imballo danneggiato, MTA avrà diritto a (i) rifiutare la spedizione e rispedirla al Fornitore o (ii) riconfezionare la spedizione; addebitando ogni extra-costi per entrambe le ipotesi di cui sopra.

5. PROPRIETÀ E PASSAGGIO DEL RISCHIO – PREZZI

Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il trasferimento di proprietà avverrà all'arrivo dei Prodotti presso lo stabilimento di MTA o presso destinazione diversa concordata. Nel caso le Parti abbiano concordato consegna in conto deposito, il trasferimento di proprietà avverrà al momento del prelievo dei Prodotti da magazzino.

Qualsiasi clausola di riserva di proprietà inserita dal Fornitore sarà considerata come non accettata.

I prezzi inseriti in ordine sono fissi e non variabili; sono escluse modifiche sulla base di successivi aumenti dei costi.

6. PAGAMENTI

La sola ricezione o il pagamento dei Prodotti non sono da considerarsi come accettazione degli stessi.



Le fatture devono essere preparate, emesse e gestite conformemente alle leggi, secondo le quali, tra le altre cose, il Fornitore deve inviare le fatture esclusivamente alla competente Business Administration di MTA.

In particolare le fatture emesse dal Fornitore devono essere conformi all'Ordine di Acquisto e includere **(i)** una lista dei Prodotti forniti, **(ii)** il riferimento all'ordine emesso da MTA e **(iii)** l'identificazione del luogo in cui i prodotti sono stati consegnati e il riferimento ai documenti di spedizione.

MTA effettuerà i pagamenti nella modalità ed entro i termini di pagamento indicati nell'Ordine di Acquisto, in seguito al ricevimento delle fatture, nonché al ricevimento di qualsiasi altro documento richiesto dalla legge applicabile.

Il Fornitore non deve trasferire o assegnare a terzi qualunque credito che possa essere richiesto a MTA sulla base dell'Accordo di Fornitura, senza previo consenso scritto di MTA e solo nel caso di factoring da parte di una società autorizzata, accettato in anticipo per iscritto da MTA.

MTA, senza rinuncia o limitazioni di diritto o tutela, è autorizzata di volta in volta, a dedurre da qualsiasi importo dovuto da MTA al Fornitore, qualsiasi importo dovuto dal Fornitore a MTA.

7. CONTROLLO ESPORTAZIONI E DOGANA

Il Fornitore deve attenersi alle leggi e regolamenti applicabili in materia import/export e doganale.

Il Fornitore deve informare MTA riguardo qualsiasi requisito di licenza import/export in conformità con la legge italiana o estera e di controlli sull'esportazione e normative doganali; al contempo il Fornitore deve informare MTA di leggi e regolamenti in materia di import/export vigenti nel paese di origine dei Prodotti.

Perciò, almeno nelle offerte, conferme d'ordine e fatture, il Fornitore deve fornire tutte le informazioni necessarie al fine di eseguire tutte le procedure di import/export relative ai Prodotti.

Il Fornitore deve informare MTA di qualsiasi cambiamento di leggi/regolamenti sul commercio estero che interessano i Prodotti e deve – su richiesta – fornire per iscritto ogni ulteriore dettaglio sul commercio estero relativo ai Prodotti. Inoltre il Fornitore si impegna a fornire a MTA, ai sensi del Regolamento CE 1207/2001 e sue modifiche, la Dichiarazione di Origine di ciascun Prodotto fornito. E' dovere del Fornitore dichiarare correttamente l'origine dei Prodotti forniti. Il Fornitore è consapevole che una falsa dichiarazione può avere conseguenze penali. Eventuali conseguenze finanziarie derivanti da una falsa dichiarazione d'origine, saranno addebitata al Fornitore.

8. ATTREZZATURA E MACCHINARI (insieme “Attrezzatura”)

L'Attrezzatura messa a disposizione del Fornitore da parte di MTA per la realizzazione dei Prodotti dovrà essere etichettata secondo le istruzioni di MTA.

Il Fornitore utilizzerà l'Attrezzatura in comodato d'uso secondo gli accordi tra le Parti.

Il Fornitore dovrà utilizzare l'Attrezzatura esclusivamente per la fabbricazione dei Prodotti. Qualunque altro utilizzo è espressamente vietato. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, MTA si riserva il diritto di addebitare al Fornitore ogni possibile danno risultante direttamente o indirettamente da un utilizzo improprio.



L'Attrezzatura dovrà essere restituita a MTA in qualunque momento, a fronte di richiesta scritta. Il costo di reso/trasferimento dell'Attrezzatura sarà sostenuto da MTA a meno che la risoluzione della relazione contrattuale non sia imputabile al Fornitore (direttamente o indirettamente).

L'Attrezzatura dovrà sempre essere conservata in modo appropriato dal Fornitore, a sue spese e non dovrà essere spostata dai locali del Fornitore senza previa approvazione scritta di MTA.

Il Fornitore dovrà provvedere alla regolare manutenzione e non dovrà per alcun motivo apportare modifiche all'Attrezzatura in mancanza di previa autorizzazione scritta di MTA. In caso si renda necessaria una manutenzione straordinaria, il Fornitore dovrà prontamente informarne MTA al fine di garantire continuità nella fornitura.

Il Fornitore dovrà predisporre un'adeguata polizza di copertura assicurativa a copertura di rischi di perdita e danneggiamento dell'Attrezzatura, ad esempio in caso di incendio, furto, atti di vandalismo, disastri naturali e altre cause di rischio di perdita e danneggiamento assicurabili.

Il Fornitore non potrà, in mancanza di previa approvazione scritta di MTA, trasferire l'Attrezzatura a terzi.

MTA ha diritto d'accesso ai locali del Fornitore in tempi ragionevoli per ispezionare tali proprietà e i relativi documenti.

Resta inteso che in ogni caso di risoluzione, anche anticipata, degli Accordi di Fornitura, il Fornitore dovrà rendere l'Attrezzatura a MTA a proprio rischio e spesa.

9. SPECIFICHE/CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti in conformità con le Specifiche.

Il Fornitore non può apportare modifiche ai Prodotti o alle caratteristiche concordati con MTA in mancanza di previo consenso scritto di quest'ultima.

Le informazioni tecniche (ovvero tutti i tipi di informazioni, documentazione tecnica o tecnologica, modelli o campioni) che MTA può fornire o rendere disponibili al Fornitore rimangono di esclusiva proprietà di MTA e possono essere utilizzate dal Fornitore esclusivamente per l'adeguata esecuzione di ordini inviati da MTA.

Secondo l'art. 15 di cui sotto, il Fornitore non può utilizzare, copiare, riprodurre, trasmettere, comunicare o divulgare tali informazioni tecniche in mancanza di autorizzazione da parte di MTA.

10. QUALITA'

MTA richiede al Fornitore di avere:

- preferibilmente un sistema di gestione qualità certificato conforme all'ultima edizione di IATF 16949;

in mancanza, una certificazione ISO 9001 e una road map scritta per l'ottenimento della certificazione IATF 16949; il Fornitore dovrà informare immediatamente MTA in caso di revoca dei propri certificati.

L'approvazione delle modifiche ai suddetti requisiti può essere fornita per iscritto da MTA sulla base delle strategie di fornitura.



Il Fornitore deve partecipare ai programmi di qualità fornitore di MTA (dettagliati all'interno del Manuale di Qualità Fornitore di MTA) sulla base di:

- gestione dell'approvazione del processo di produzione componente (PPAP);
- gestione dei reclami qualitativi e logistici di MTA;
- partecipazione a programmi di miglioramento continuo in caso di escalation.

Il Fornitore deve permettere a MTA e a suoi rappresentanti e consulenti di entrare all'interno delle proprie strutture con un preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore per ispezionare dette strutture e qualunque Prodotto, inventario, lavorazione in corso, materiale, macchinario, attrezzatura, attrezzi, attrezzature di laboratorio o elettroniche, calibri e altri articoli e processi relativi alla prestazione del Fornitore nell'ambito delle presenti Condizioni Generali.

Il Fornitore concorda che, qualora incorresse in problemi di consegna, qualitativi o operativi, incluse consegne in ritardo o Prodotti non conformi, permetterà a rappresentanti designati di MTA di essere presenti presso le proprie strutture per supervisionare le operazioni poste in essere fino al risolvimento dei suddetti problemi con ragionevole soddisfazione di MTA. Il Fornitore deve assicurare a MTA e a i suoi rappresentanti e consulenti gli stessi diritti d'ispezione nei confronti propri sub-fornitori. L'ispezione da parte di MTA non costituisce accettazione da parte della stessa di Prodotti in lavorazione o finiti.

A fronte di richiesta di MTA, il Fornitore deve mettere a disposizione della stessa tutte le registrazioni sulla qualità. Tali registrazioni sono i documenti e qualsiasi altro dato riferiti a requisiti specifici e all'efficacia del sistema di gestione del Fornitore.

Il Fornitore deve conservare tale documentazione di qualità, fatto salvo un periodo maggiore richiesto per legge o per iscritto da MTA, per i 10 (dieci) anni seguenti la fine della fornitura in serie relativa ai Prodotti.

11. GARANZIA

I Prodotti devono (i) essere nuovi, all'avanguardia e conformi ai Termini e Condizioni Generali di Contratto in tutti gli aspetti; (ii) conformi a tutti i Capitolati, campioni concordati; (iii) essere esenti da difetti di progettazione nella misura in cui il Fornitore era responsabile della progettazione stessa; (iv) essere esenti da qualsiasi difetto nei materiali; (v) essere esenti da pgni, crediti e oneri di terze parti.

Di conseguenza, al Fornitore sarà richiesto di adottare e mantenere strumenti e processi produttivi in grado di garantire affidabilità e qualità costanti dei Prodotti.

Salvo diverso accordo scritto, la garanzia di questo articolo sarà valida fino alla scadenza del primo dei seguenti termini: a) 36 (trentasei) mesi dalla data di consegna dei prodotti a MTA; o b) 24 (ventiquattro) mesi dalla data di vendita al cliente finale di un veicolo in cui è incorporato il prodotto MTA contenente il Prodotto in questione.

MTA deve inviare, senza indebito ritardo dall'identificazione, notifica scritta al Fornitore relativamente ad ogni difetto e/o non conformità del Prodotto, ovunque rilevati, in qualsiasi fase del di processo produttivo e test di MTA.

Fatte salve eventuali ulteriori misure correttive previste per legge, MTA può richiedere a propria discrezione (i) la riparazione dei Prodotti difettosi e/o non conformi o (ii) la sostituzione dei Prodotti, a spesa e sotto la responsabilità del Fornitore, in modo tempestivo e in ogni caso non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della notifica di cui sopra.

In ogni caso il Fornitore risarcirà MTA per qualsiasi addebito, costo, spesa e/o danno sorto in relazione a difetti e/o non conformità dei Prodotti.

12. RESPONSABILITA' DEI PRODOTTI, CAMPAGNE DI RICHIAMO E ASSICURAZIONE

Anche dopo la fine del periodo di garanzia di cui all'Articolo 11, il Fornitore dovrà risarcire e ritenere MTA indenne da ogni costo, spesa e/o danno direttamente attribuibile a condotta del Fornitore a carico di MTA in relazione a qualsiasi reclamo di terzi, inclusi reclami da parte delle autorità giudiziarie e/o amministrative e costi legali, derivanti da difetti dei Prodotti collegati a loro mancata affidabilità o mancanza di sicurezza o non conformi alla Legge. MTA notificherà prontamente al Fornitore ogni reclamo di terze parti collegato a difetti, non conformità e mancata affidabilità dei Prodotti.

Tale responsabilità è anche estesa a coprire ogni campagna di richiamo, ritiro e/o riparazione che MTA conduce sui propri prodotti finali come risultato dei suddetti difetti, affidabilità fallita e/o non conformità dei Prodotti. Dove il Fornitore viene a conoscenza di qualsiasi potenziale difetto dei prodotti che possa mettere a rischio la sicurezza, qualità e/o affidabilità dei Prodotti, il Fornitore notificherà i difetti a MTA senza ritardo, e coopererà pienamente al fine di identificare i Prodotti difettosi e predisporre la sostituzione e/o riparazione. Al Fornitore sarà richiesto di fornire a MTA, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, la sostituzione dei Prodotti richiesti per condurre la campagna di richiamo, ritiro e/o riparazione, e rimborserà MTA di tutti i costi sostenuti come conseguenza dei difetti, mancata affidabilità e/o non conformità dei Prodotti, inclusi costi di disassemblaggio e assemblaggio, a meno che non sia diversamente concordato per iscritto tra le Parti.

Il Fornitore si impegna a:

- (i) consegnare a MTA all'esecuzione del presente Accordo copia del contratto di polizza di assicurazione contratta (o certificato) con una compagnia assicurativa di primo livello che coprirà la responsabilità del Fornitore nei confronti di MTA e terzi.
- (ii) mantenere in vigore a proprie spese la copertura assicurativa (Assicurazione di Responsabilità di Prodotto e Assicurazione di responsabilità di Richiamo) con una compagnia assicurativa di primo livello per l'intera durata della relazione di fornitura, per un periodo di tempo di almeno 3 (tre) anni dalla data di consegna dell'ultimo Prodotto a MTA.

La presentazione o il mantenimento della polizza ai sensi di questo articolo è una condizione per la sottoscrizione degli Accordi di Fornitura, il mancato rispetto di mantenere detta polizza autorizza MTA a cessare ogni Accordo di Fornitura.

13. TERMINI DI FORNITURA PER PEZZI DI RICAMBIO

A seguito della cessazione della produzione, il Fornitore dovrà continuare a fornire i Prodotti per i pezzi di ricambio aftermarket per almeno 10 (dieci) anni dall'ultima data di produzione in serie. I prezzi di fornitura devono essere concordati tenendo conto dell'ultimo prezzo pagato per i Prodotti forniti per la produzione in serie per primo impianto, volumi previsti e lotti di fornitura richiesti da MTA.

14. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

Il Fornitore garantisce espressamente che i prodotti forniti in base all'Accordo di Fornitura e/o Ordine d'Acquisto non violano né violeranno alcun diritto di proprietà intellettuale. Il Fornitore dovrà, a proprie spese, difendere ogni reclamo, causa, procedimento o azione che possa sorgere in relazione a tale richiesta di violazione e indennizzerà e riterrà MTA, i suoi



successori e aventi causa, indenni da e contro tutte le perdite, danni, costi, commissioni e spese che possano essere sostenute a causa di tale presunta o effettiva violazione.

L'obbligo di indennizzo del Fornitore si riferisce a tutte le spese in cui MTA potrebbe incorrere a causa di o in correlazione con qualsiasi rivendicazione fatta valere da terzi nei confronti di MTA.

15. RISERVATEZZA

Sia il Fornitore che MTA si impegnano a trattare come segreti aziendali e a mantenere confidenziali le informazioni commerciali e tecniche della controparte portate alla rispettiva conoscenza nel corso del rapporto commerciale, a meno che tali informazioni non siano o diventino di pubblico dominio senza colpa della parte che le riceve.

Disegni, modelli, schemi, campioni o altri oggetti simili non devono essere rivelati o altrimenti messi a disposizione di terze parti senza previo consenso scritto della parte proprietaria. La riproduzione degli stessi è permessa solo se concordata per iscritto con la parte proprietaria e in ogni caso deve rispettare le norme vigenti applicabili in materia di copyright.

Il Fornitore deve includere l'obbligo di rispetto del presente articolo in tutti i contratti con i subappaltatori e deve garantire che tutti i suoi subfornitori siano contrattualmente obbligati a rispettarlo.

I termini del presente articolo sopravviveranno per 5 (cinque) anni alla scadenza o risoluzione dell'Accordo di Fornitura.

16. AMBIENTE E SICUREZZA

Il Fornitore deve rispettare le normative vigenti in materia di personale, protezione ambientale, salute e sicurezza e deve sforzarsi di minimizzare gli effetti negativi delle attività su persone e ambiente.

MTA richiede preferibilmente al Fornitore di:

- istituire e continuamente sviluppare un sistema di qualità conforme a ISO 14001;
- ottemperare alle regole secondo OHSAS 18001.

Dove applicabile, il Fornitore deve essere conforme al sistema REACH (Registration Evaluation Authorization & Restriction of Chemicals) e alle relative normative e attenersi a tutti i regolamenti, norme e migliori pratiche applicabili in ambito di protezione ambientale, inclusi quelli relativi alle emissioni e ai materiali pesanti.

Inoltre, il Fornitore deve essere conforme ai principi UN, in particolare a quelli relativi alla protezione dei diritti umani, alla contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro forzato e minorile, all'eliminazione delle politiche discriminatorie, responsabilità ambientali e prevenzione della corruzione.

Nell'eventualità che un Prodotto sia soggetto a regolamenti governativi, nazionali e/o stranieri (riguardanti sicurezza, inquinamento, ecc.), al Fornitore è richiesto di preparare una specifica documentazione relativa al tipo di approvazione e alla catena di fornitura, che provi, tra le altre cose, in che modo e con quali risultati le caratteristiche interessate sono state testate e certificate.

Tale documentazione deve essere conservata dal Fornitore e deve essere presentata a MTA su richiesta.

Se il Fornitore fornisce materiali o prodotti contenenti stagno, tantalio, tungsteno o oro (incluse leghe quali quella per saldatura) può registrare la propria azienda su iPoint Conflict Minerals Platform (iPCMP) (www.conflict-minerals.com) e compilare il Conflict Minerals



Reporting Template (CMRT), includendo le informazioni acquisite dalla propria catena di fornitura.

17. AUTONOMIA

Se una o più delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali e/o dell'Accordo di Fornitura sono ritenute invalide, nulle o inapplicabili da una qualsiasi autorità di revisione della giurisdizione competente, le restanti disposizioni rimangono comunque in vigore a tutti gli effetti nella misura consentita per Legge senza esserne interessate, alterate o invalidate.

18. RESPONSABILITA' SOCIALE – DECRETO 231/01 E CODICE DI CONDOTTA

Nel caso in cui il Fornitore sia domiciliato in Italia:

Il Fornitore: (i) è a conoscenza delle disposizioni del Decreto Legislativo Italiano 08.06.2001, n. 231 (di seguito “**Decreto**”); (ii) accetta di svolgere i propri compiti ai sensi delle presenti Condizioni Generali e di ciascuno degli Accordi di Fornitura in piena adesione a e in conformità con i principi di trasparenza e correttezza; (iii) dichiara che nessuno dei crimini elencati nel Decreto è stato commesso a suo interesse o vantaggio; (iv) è consapevole che il Decreto prevede responsabilità diretta di una persona giuridica quando certi reati siano stati commessi da suoi dipendenti o dal altre specifiche persone che fanno parte della sua organizzazione, in aggiunta alla responsabilità della persona che ha commesso il crimine (ad es. reati contro la Pubblica Autorità come corruzione, frode, ecc.); e (v) si impegna a rispettare in tutto e per tutto le disposizioni del Decreto.

Il Fornitore: (i) riconosce l'adozione da parte di MTA del Codice di Condotta relativo ai principi etici da applicare nelle sue attività commerciali (di seguito “**Codice di Condotta**”), in piena consapevolezza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta, che è disponibile e scaricabile dal sito <http://www.mta.it/en/code-conduct>; (ii) si impegna a rispettare in tutto e per tutto le disposizioni del Codice di Condotta.

Infrazioni di disposizioni del Decreto o del Codice di Condotta da parte del Fornitore rappresentano una violazione sostanziale delle presenti Condizioni Generali e di ciascuno degli Accordi di Fornitura che perciò potranno essere risolti da MTA, con effetto immediato, dandone comunicazione scritta al Fornitore, senza pregiudicare il diritto di richiesta di risarcimenti per eventuali danni subiti in relazione a tale violazione (a titolo di esempio e non come limitazione, il risarcimento delle multe applicate a MTA secondo le disposizioni del Decreto).

Il Fornitore riconosce che i reati previsti dal Decreto possano variare e concorda che, in tal caso, il presente Articolo debba essere interpretato come relativo a tutti i reati elencati nel Decreto a quel momento.

Nel caso in cui il Fornitore non sia domiciliato in Italia:

Il Fornitore è consapevole delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta adottato da MTA, scaricabile dal sito <http://www.mta.it/en/code-conduct>, e accetta di conformarsi al rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Il Fornitore riconosce che le aziende, da esso stesso direttamente o indirettamente controllate, si aspettano che i propri fornitori svolgano la loro attività secondo i suddetti principi e comportamenti.

Il Fornitore è consapevole che MTA non intratterrà ulteriori relazioni commerciali con qualsiasi fornitore che non rispetti le disposizioni di legge del/i Paese/i dove si svolgono le sue attività commerciali.



Qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni del modello di organizzazione, gestione e controllo e/o del Codice di Condotta costituisce una violazione delle presenti Condizioni Generali ai sensi dell'Articolo 19 di cui sotto.

19. RISOLUZIONE/PROTEZIONE DELLA FORNITURA

Gli Accordi di Fornitura e/o gli Ordini d'Acquisto possono essere risolti da MTA nel caso in cui il Fornitore non adempia ad uno qualsiasi degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali, dall'Accordo di Fornitura e/o dall'Ordine di Acquisto, e tale inadempienza non venga corretta entro 30 (trenta) giorni dalla sua notifica scritta da parte di MTA.

MTA ha il diritto di recedere immediatamente da qualsiasi Accordo di Fornitura governato dalle presenti Condizioni Generali nel caso in cui il Fornitore non le rispetti.

MTA si riserva il diritto di risolvere immediatamente ogni Accordo di Fornitura in essere con il Fornitore e governato dalle presenti Condizioni Generali in caso:

- il Fornitore venga fuso o acquisito da un'altra Parte o vi sia un cambiamento altrimenti sostanziale nella sua partecipazione diretta o indiretta; in questo caso il Fornitore si impegna ad informare per iscritto MTA entro 30 (trenta) giorni;
- il Fornitore sia sottoposto a procedura di fallimento o altra procedura di insolvenza o non sia altrimenti in grado di rispettare i propri obblighi finanziari e commerciali.

In ogni caso, la risoluzione dell'Accordo di Fornitura sarà effettiva mediante comunicazione scritta al Fornitore da parte di MTA, senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto e/o rimedio di MTA.

La risoluzione dell'Accordo di Fornitura qui descritta non comporta alcuna responsabilità per MTA.

20. FORZA MAGGIORE

Qualora un Ordine di Acquisto non possa essere evaso nella tempistica prevista a causa di un evento di forza maggiore, i termini di consegna si intendono posticipati e un nuovo termine di consegna sarà concordato tra MTA e Fornitore in relazione alla situazione specifica (a questo proposito, resta inteso che la responsabilità del Fornitore non è mai esclusa in caso di sciopero).

L'applicazione della suddetta disposizione è subordinata all'immediata notifica da parte del Fornitore a MTA dell'evento di forza maggiore, a mezzo di lettera raccomandata, dopo aver intrapreso tutti i provvedimenti necessari a limitarne gli effetti.

La forza maggiore non può essere invocata se sopraggiunge successivamente alla scadenza del termine di consegna concordato.

Ritardi da parte dei sub-appaltatori non sono considerati eventi di forza maggiore, a meno che non sia provato che detti ritardi siano stati causati da forza maggiore.

Se la causa maggiore provoca un ritardo tale nella consegna dei Prodotti da impedire la conformità con fabbisogno produttivo di MTA (interruzione della produzione), MTA ha il diritto di acquistare i Prodotti da terzi.

Nel caso la suddetta misura – secondo MTA – non fosse realizzabile o fosse irragionevolmente costosa, MTA ha il diritto di recedere dall'Accordo di Fornitura.

La responsabilità di MTA è da considerarsi esclusa in caso di circostanze al di fuori del suo controllo che possano impedire il ricevimento delle consegne o ridurre il fabbisogno di Prodotti ordinati.



21. LEGISLAZIONE APPLICABILE E CONTENZIOSI

Le presenti Condizioni Generali sono soggette e interpretate secondo il diritto italiano.
Eventuali controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali saranno definitivamente risolte dal competente Tribunale di Milano.
Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

22. AVVISO

Qualsiasi avviso e altre comunicazioni in applicazione delle presenti Condizioni Generali dovranno essere in forma scritta e indirizzate a:

Il Fornitore

**MTA
MTA S.p.A
V.le dell'Industria, 12 – 26845
Codogno (LO) - Italy**

Att.:

Att.: Purchasing Department

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE	
NOME	TIMBRO E FIRMA
TITOLO	
DATA	



Con la presente il Fornitore approva espressamente ed accetta, in conformità e ai sensi dell'Articolo 21 di cui sopra, gli articoli qui di seguito esposti:

1. GENERALE
3. CONSEGNA, RITARDI E DANNI LIQUIDATI
5. PROPRIETA' E PASSAGGIO DEL RISCHIO
7. CONTROLLO ESPORTAZIONI E DOGANA
12. RESPONSABILITA' DEI PRODOTTI, CAMPAGNE DI RICHIAMO E ASSICURAZIONE
14. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE
16. AMBIENTE E SICUREZZA
18. RESPONSABILITA' SOCIALE – DECRETO 231/01 E CODICE DI CONDOTTA
19. RISOLUZIONE
21. LEGISLAZIONE APPLICABILE E CONTENZIOSI

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE	
NOME	TIMBRO E FIRMA
TITOLO	
DATA	